



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

Anna Luisa Carra	Presidente
Adriana La Porta	Consigliere -relatore
Ignazio Tozzo	Consigliere

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005 e ss.mm.ii. il quale prevede l'obbligo, a carico degli Organi di controllo degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di esercizio, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite annualmente dalla Corte;

Viste le linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale sui bilanci di esercizio 2017 e 2018 approvate, rispettivamente, con deliberazione della Sezione Autonomie n.12/SEZAUT/INPR/18 del 25/6/2018 e n. 16/SEZAUT/INPR/19;

Viste le linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale aventi sede in Sicilia, sul bilancio di esercizio 2017 e 2018, approvate, rispettivamente, con deliberazione n.167/2018/INPR e n. 157/2019/INPR di questa Sezione Controllo;
Vista la documentazione trasmessa dal Collegio sindacale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, relativamente ai bilanci d'esercizio 2017 e 2018;

Vista la nota prot. n. 2261 dell'11/3/2019 con la quale, a seguito d'esame della documentazione relativa al bilancio d'esercizio 2017, questa Sezione richiedeva approfondimenti istruttori;

Vista la nota prot. n. 7926 del 9/4/2019 con la quale l'Azienda riscontrava detta richiesta istruttoria;

Vista la nota prot. n. 1947 del 19/2/2020 con la quale, a seguito d'esame della documentazione relativa al bilancio d'esercizio 2018, questa Sezione richiedeva approfondimenti istruttori;

Vista la nota prot. n. 8531 del 6/3/2020 con la quale l'Azienda riscontrava detta richiesta istruttoria;

Vista la relazione del magistrato istruttore sugli esiti dell'esame della documentazione relativa ai bilanci d'esercizio per gli anni 2017 e 2018 della suddetta Azienda, ai fini dell'esame in camera di consiglio;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 63/2020/CONTR del 20/5/2020 con la quale la Sezione medesima è stata convocata, in camera di consiglio in videoconferenza, per il giorno 22 maggio 2020, per pronunciarsi nel merito;
Udito, il relatore, consigliere Adriana La Porta;

A seguito dell'esame delle relazioni di cui all'art.1, c. 170, della l. n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) relativa ai bilanci di esercizio degli anni 2017 e 2018 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta e della

documentazione trasmessa a seguito di richiesta istruttoria di questo Ufficio si rileva quanto segue:

il bilancio di esercizio al 31/12/2017 è stato adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 855 del 21/6/2018 ed evidenzia un utile di euro 92.245, con un decremento, rispetto all'esercizio precedente di euro 81.184,00 (- 46,8%).

Il bilancio di esercizio al 31/12/2018 è stato adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 590 del 28/6/2019 ed evidenzia un utile di euro 295.390,00, con un incremento, rispetto all'esercizio precedente di euro 203.145,00, pari al 220,2%.

Il Collegio sindacale dell'Azienda ha espresso parere favorevole sui citati bilanci, rispettivamente, con verbale n. 13 del 25/6/2018 e n. 14 del 5/7/2019.

Si illustrano di seguito alcune puntualizzazioni del Collegio sindacale dell'Azienda.

In particolare, nella relazione al bilancio d'esercizio 2017, il Collegio sindacale precisa che già con deliberazione n. 654 del 31/5/2018 era stato adottato il bilancio d'esercizio 2017 dell'Azienda, documento che, tuttavia, ad un primo esame, presentava criticità in ordine alla mancata adozione, per la relazione sulla gestione da parte del Direttore generale, dello schema previsto dal d. lgs 118 del 2011, nonché alla svalutazione dei crediti verso privati ed all'indicazione dell'esatto ammontare della disponibilità di cassa. A seguito delle osservazioni formulate dal Collegio sindacale, e superate le contestazioni mosse, il bilancio veniva nuovamente adottato con deliberazione n. 855 del 21/6/2018 e ripresentato al Collegio sindacale che procedeva con l'approvazione.

Il Collegio sindacale ha illustrato, ancora, che nel corso delle operazioni di verifica poste in essere dallo stesso sulle risultanze contabili al 31/12/2016, ha dovuto soffermare la propria attenzione, nonché

approfondire i propri controlli, sulla riconciliazione delle partite creditorie e debitorie verso la Regione Siciliana, che notoriamente costituiscono le componenti più significative di tali aree di bilancio dell'Azienda Sanitaria. L'attività di riallineamento delle partite tra Regione Siciliana e ASP ha trovato impulso con la nota prot. 25248 del 21/03/2017 del Dipartimento regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, che ha condotto alle corrette regolarizzazioni contabili da parte dell'Azienda, per la maggior parte riconducibili ad omesse contabilizzazioni di pignoramenti di creditori dell'ASP presso la Regione Siciliana. Quindi, in ultima analisi, il Collegio ha provveduto alla verifica del corretto riallineamento delle partite creditorie e debitorie nei confronti della Regione quale area di maggiore significatività di tali poste di bilancio. Successivamente, quindi, si è dato avvio alla procedura di circolarizzazione creditoria e debitoria.

Circa la modalità di calcolo del Fondo Svalutazione Crediti il Collegio sindacale illustra che: *“ Si è provveduto alla svalutazione dei crediti commerciali verso privati con l'aliquota del 10% sul valore dei crediti anni per gli 2006/2017 in contestazione e in fase di recupero; con l'aliquota del 20% sul valore dei crediti per gli anni 2002/2015 in valutazione dall'ufficio crediti”*.

Circa l'indice di tempestività dei pagamenti, che risulta essere di 14 giorni per l'anno 2017 e di 30 giorni per l'anno 2018, il Collegio sindacale ha relazionato che *“ l'importo dei pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 è costantemente monitorato e trimestralmente comunicato all'Assessorato Sanità, in sede di comunicazione dell'indice di tempestività stesso. L'azienda ha avviato, nel corso dell'anno 2018, il fascicolo elettronico di liquidazione al fine di velocizzare il processo di liquidazione e pagamento delle fatture eliminando i passaggi cartacei tra le varie unità operative che determinano tempi morti. Tale misura consentirà entro tempi brevi di superare tale criticità”*.

In sede istruttoria, relativamente al bilancio d'esercizio 2017, questa Sezione, con nota prot. n. 2258 dell'11/3/2019 richiedeva ulteriori elementi, cui l'Azienda dava riscontro con nota 7926 del 9/4/2019, allegando documentazione acquisita presso le varie Unità Operative interessate.

Si illustrano di seguito i diversi punti oggetto di osservazioni:

1) si è chiesto di fornire elementi giustificativi circa il reiterato mancato utilizzo dello schema definito dal d. lgs. 118 del 2011 per la redazione della relazione sulla gestione, a fronte di specifiche rassicurazioni in tal senso fornite nel precedente ciclo di controlli. L'Azienda, al riguardo, ha precisato che *"la relazione sulla gestione è stata predisposta avendo a riferimento lo schema tipo previsto dal D. Lgs 118/2011. Si dà atto, però, che nella redazione e nell'assemblaggio della stessa alcuni dati non venivano riportati nella prescritta sequenza mentre altri venivano fatti motivo di rinvio alle altre componenti del bilancio d'esercizio. Si garantisce, comunque, l'impegno massimo a che con la predisposizione della relazione sulla gestione del Bilancio d'esercizio 2018, già in fase di preparazione, sia rispettato capillarmente lo schema normativamente previsto"*.

2) circa le categorie merceologiche oggetto dei numerosi acquisti autonomi per un totale di 63 procedure l'Azienda, a seguito di richiesta istruttoria, ha precisato che dette procedure hanno riguardato l'acquisto di attrezzature sanitarie (30), attrezzature e beni non sanitari (9), dispositivi medici (10), materiale economale (9), alimenti speciali (1), servizi sanitari (3) e servizi non sanitari (1), precisando che la maggioranza delle gare sono state espletate tramite la piattaforma MEPA di Consip.

3) si è richiesto di illustrare le ragioni di necessità/opportunità che hanno determinato il ricorso alle proroghe e ai rinnovi contrattuali,

nonostante i tassativi limiti imposti dalla normativa sui contratti pubblici (art. 106, c. 11, d. lgs. 50 del 2016).

Nella nota di riscontro viene precisato che le nove proroghe disposte, analiticamente indicate, trovano motivazione:

- nei tempi tecnici necessari per l'adesione a convenzioni CONSIP o di svolgimento di gara consorziate. Per le convenzioni, in particolare, sussiste la necessità di provvedere alla predisposizione del piano dei fabbisogni. Detto piano è richiesto nelle convenzioni per consentire di calibrare le attività contrattuali -previste nella convenzione CONSIP - alle esigenze peculiari, per quantità e tipologia, dell'ente aderente;
- nella necessità di rispettare il DPCM 24/12/2015 che fissa le tipologie di gara demandate in via esclusiva alle Centrali di Committenza Regionale, CONSIP o altro. Infatti, molte delle proroghe resesi necessarie sono discendenti dalla sussistenza di procedure in corso o in via di predisposizione da parte della CUC regionale.

Nel merito, L'Azienda ha evidenziato che vari tentativi espletati dalla Direzione pro tempore dell'Azienda stessa, finalizzati ad ottenere l'autorizzazione regionale all'avvio di procedure per beni o servizi rientranti fra quelli indicati nel DPCM 24/12/2015, hanno dato esito negativo. Infatti, hanno sortito esclusivamente il richiamo alla lettera della succitata normativa ed in particolare, al limite per le procedure autonome fissato in massimo euro 40.000. Limite che si appalesa, afferma l'Azienda, assolutamente insufficiente per esigenze di una ASP, specie per i Servizi. L'azienda, nell'indicare analiticamente i contratti oggetto di c.d. proroga tecnica, evidenzia come il ricorso a tale strumento sia stato condizionato dall'attesa per la definizione delle nuove convenzioni e/o gare in sede centrale. In particolare, si tratta dei servizi di seguito indicati:

- servizio di gestione, in modalità hosting, del sito web ufficiale dell'ASP di Caltanissetta; è stata disposta la prosecuzione del servizio per

un anno, in attesa del progetto esecutivo accordo quadro sistemi gestionali integrati Consip, conformemente all'obbligo di adesione alle iniziative dell'ente aggregatore;

- per l'adesione alla convenzione Consip di servizi di posta elettronica e posta elettronica certificata (servizi di messaggistica) - contratto quadro ai sensi dell'art. 1 comma 192, legge 311/2004 è stata disposta la proroga tecnica del contratto, in attesa dell'apertura della nuova convenzione Consip, conformemente all'obbligo di adesione alle iniziative dell'ente aggregatore;

- per l'appalto del servizio di ricezione, registrazione, verifica contabile ed annullamento ricette - capofila ASP di Catania - è stata disposta la prosecuzione contrattuale fino al 31/7/2018, in attesa della definizione della gara dell'ente capofila, conformemente all'obbligo di consorzio disposto dalla Regione;

- per la fornitura in somministrazione del servizio di controllo igienico - sanitario degli alimenti, materie prime e prodotti finiti, degli ambienti e delle attrezzature, rintracciabilità degli alimenti, formazione continua del personale, gestione vitto personalizzato informaticamente, nonché redazione del manuale di autocontrollo, per i presidi ospedalieri dell' ASP e le strutture dell'area territoriale è stata disposta la proroga in attesa della definizione della gara per i pasti da parte della Centrale Unica di Committenza Sicilia, conformemente all'obbligo di adesione alle iniziative dell'ente aggregatore;

- il cottimo fiduciario, ex art. 125 p. 1) b) e seg. del d. lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del servizio di fornitura pasti caldi - catering - in favore dei degenti del P.O. di Mussomeli è stato disposto in attesa della definizione della gara per i pasti da parte della Centrale Unica di Committenza Sicilia, conformemente all'obbligo di adesione alle iniziative dell'ente aggregatore;

- per la fornitura di prodotti alimentari, in somministrazione e servizi di produzione/distribuzione pasti ai degenti è stata disposta la proroga in attesa della definizione della gara per i pasti da parte della Centrale Unica di Committenza Sicilia, conformemente all'obbligo di adesione alle iniziative dell'ente aggregatore;
- per la gara on line (MEPA) per la fornitura, in somministrazione, di contenitori monouso termosaldabili per i presidi ospedalieri Sant'Elia di Caltanissetta e V. Emanuele di Gela, è stata disposta la proroga tecnica con deliberazione n. 82 del 29/1/2019, in attesa della definizione della gara per i pasti da parte della Centrale Unica di Committenza Sicilia, conformemente all'obbligo di adesione alle iniziative dell'ente aggregatore;
- per la gara on line (MEPA) per la fornitura, in somministrazione, di detergenti per i presidi ospedalieri Sant'Elia di Caltanissetta, V. Emanuele di Gela e altri presidi sanitari territoriali dell'ASP è stata disposta la proroga tecnica con deliberazione n. 97 del 13/2/2018, in attesa di definizione della gara pulizie da parte della Centrale Unica di Committenza Sicilia, conformemente all'obbligo di adesione alle iniziative dell'ente aggregatore;
- per la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di ausiliario presso le strutture ospedaliere e territoriali dell'ASP - è stata disposta la proroga tecnica, in attesa di definizione gara pulizie Centrale Unica di Committenza Sicilia, conformemente all'obbligo di adesione alle iniziative dell'ente.

La Sezione prende atto di quanto comunicato, sul punto.

4) riguardo, infine, allo stato del **contenzioso** pendente in cui è parte l'Azienda e la cui entità complessiva è pari ad euro 48.445.953 è stato richiesto di fornire dettagliata e analitica relazione esplicativa sul numero e sulla tipologia delle singole liti pendenti, sull'importo complessivo di ciascuna nonché di indicare specificatamente quali si ritengono a rischio soccombenza.

Nella nota di riscontro L'azienda ha precisato che: *“Dall'esame della documentazione agli atti di ufficio, si evidenziano numerose cause relative a contenzioso in materia lavoro, nonché a contenzioso derivante da richiesta di risarcimento danni per colpa medica. Più in particolare, in relazione agli importi del contenzioso, si significa che la rilevante entità della spesa è riferita alle cause relative alla richiesta di risarcimento danni, in relazione alle quali non è più vigente copertura assicurativa del rischio che ricade, pertanto, in capo al bilancio dell'Ente. L'Azienda, con riferimento ai singoli esercizi finanziari, ha indicato pedissequamente i singoli contenziosi ove si è valutato il rischio di soccombenza, come da prospetti analitici e dettagliati sulle singole liti, con relativa valorizzazione economica, che si riallegano in copia”*.

Nel prendere atto di quanto comunicato, questa Sezione rappresenta l'opportunità che si proceda al costante monitoraggio del contenzioso, la cui stima a rischio soccombenza ammonta ad euro 48.445.953, a fronte della quale risultano accantonate somme per euro 14.181.147. Invero, la procedura di stima degli accantonamenti per rischi ed oneri ed alla congruità del relativo fondo sono stati oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, nell'ambito delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 118 del 2011, laddove all' art. 29, c. I., lett.

g., prevede che “lo stato dei rischi aziendali è valutato dalla regione, che verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri iscritti nei bilanci di esercizio degli enti”.

Sul punto, si richiama anche quanto affermato da diverse Sezioni Regionali di controllo di questa Corte (da ultimo del. Sez. Lombardia/39/2019/PRSS) e si invita l'Azienda sanitaria e la Regione, nell'ambito delle rispettive competenze e potestà decisionali, a procedere ai dovuti accantonamenti ed all'adeguamento dei relativi fondi, in presenza della relativa casistica, in ottemperanza ai principi contabili in materia. Ciò anche nell'ottica dell'obiettivo dell'armonizzazione dei bilanci, principio ispiratore del d. lgs 118 del 2001, al fine di rendere uniformi e confrontabili i dati gestionali dei vari enti.

Si rappresenta, in particolare, come affermato anche nella citata deliberazione della Sezione Lombardia, che *“le regole della contabilità economico-patrimoniale, fatte*

proprie dal titolo II del d. lgs. 118 del 2011 (che all'art. 29, si limita solo a dettare alcuni criteri, salvo rimettersi per il resto al codice civile e ai principi contabili del settore privato), stabiliscono che un onere potenziale sia iscritto come costo fra gli accantonamenti, al fine di renderlo immediatamente evidente (imponendone immediata copertura) e attenuando il rischio di emersione successiva di una sopravvenienza passiva. Tale ragionamento vale ancor di più se riferito ad enti pubblici, per i quali i principi dell'equilibrio dei bilanci trovano consacrazione in norme di rango costituzionale. (...). La mancata o non congrua effettuazione di un accantonamento a rischi produce, invece, solo un apparente equilibrio economico nell'esercizio, posto che, in caso di verifica dell'evento oggetto di passività potenziale, l'azienda sanitaria dovrà reperire, in un successivo esercizio, le risorse per farvi fronte".

Relativamente al bilancio di esercizio 2018, veniva formulata richiesta istruttoria con nota prot. n. 1947 del 19/2/2020, cui il Direttore Generale dell'Azienda ha dato riscontro con nota prot. n. 8531 del 6/3/2020, allegando documentazione a supporto. In particolare, si è chiesto di presentare una relazione circa le procedure concorsuali di assunzione di personale, effettuate nell'anno 2018, come indicate dal Collegio sindacale, sotto la voce "Stabilizzazione personale ex art. 20, c. I, d. l.vo n. 75 del 2017", ove venivano indicate le relative deliberazioni e precisamente:

- la deliberazione n. 693 del 6/6/2018, con la quale veniva disposta l'assunzione in ruolo di n. 63 unità di personale (n. 32 Dir. Medici, n. 1 Dir. Biologo, n. 5 Farmacisti, n. 2 Dir. Fisico, n. 15 CPS Infermieri, n. 2 CPS Ostetrico e n. 6 CPS Tecn. di Radiologia);
- la deliberazione n. 1548 del 3/10/2018, di integrazione della deliberazione n. 693/2018, e relativa all'assunzione in ruolo di n. 8 unità di personale (n. 2 Dir. Medici, n. 1 dirigente Psicologo, n. 1 Infermiere, n. 2 Terapisti della neuro, n. 1 Assistente Sociale, n. 1 Operatore tecnico - cucina);
- la deliberazione n. 562 del 23/5/2018, relativa alla stabilizzazione di personale ex

LSU, dei profili A e B, per n. 149 unità di personale (n. 117 coadiutori amministrativi, n. 13 ausiliari specialisti, n. 19 commessi);

- la deliberazione n. 1811 del 21/11/2018, relativa alla stabilizzazione di personale ex LSU dei profili C e D, per n. 93 unità di personale (n. 83 assistenti amministrativi, n. 3 assistenti tecnici, 1 geometra, n. 7 collaboratori amministrativi).

Il Direttore Generale nella nota di risposta ha allegato la nota del Settore Affari del personale (prot.n.8391 del 5/3/2020) e copia delle delibere indicate dal Collegio sindacale.

Nell'illustrare che detti atti deliberativi concernono tutti, le procedure di stabilizzazione di cui al d.lgs. n. 75 del 2017, art.20 c. 1 e 2, si precisa che gli stessi sono stati adottati previa definizione della nuova dotazione organica, come da deliberazione n. 2659 del 22/11/2017, e della deliberazione n. 498 del 17/05/2018, di approvazione del piano triennale del fabbisogno 2018/2020.

Quindi, con la deliberazione n. 562 del 23/5/2018 è stato stabilizzato il personale precario appartenente alle cat. A e B, di cui all'avviso deliberato con atti 2587/2017 e 2902/17, per un totale di 119 unità, i cui 117 coadiutori, 19 commessi e 13 ausiliari specializzati, come indicati negli elenchi allegati alla deliberazione stessa.

Con la deliberazione 693 del 6/6/2018 è si è proceduto a stabilizzare n. 65 unità di personale - di cui n. 41 appartenenti alla Dirigenza e 24 al comparto, ai sensi dell'art. 20 co.,1 del d.Lgs. 75/2017, nonché delle circolari n. 3/2017 e n.1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, delle circolari n. 5824 del 23/01/2018 e n.42238 del 31/05/2018 dell'Assessorato Regionale per la Salute.

Con lo stesso atto deliberativo si è fatta riserva di procedere alla stabilizzazione del personale che aveva maturato i requisiti di anzianità di servizio presso altre Aziende del SSN – trattasi di n. 21 unità, di cui 15 appartenenti alla Dirigenza e 6 al comparto, previa verifica dei servizi dichiarati dagli stessi presso le rispettive

Aziende. Quindi, con la deliberazione n. 1548 del 3/10/2018, si è proceduto a stabilizzare n. 9 unità di personale, delle 21 di cui sopra e, in particolare, 6 unità dell'Area Dirigenza e 3 unità del Comparto, rimanendo gli altri soggetti esclusi per mancanza del requisito temporale o per rinuncia per come analiticamente indicato in parte motiva della deliberazione di che trattasi.

Con lo stesso atto sono stati stabilizzate, altresì, 5 unità di personale di cui n. 1 appartenente alla Dirigenza e n. 4 al Comparto, in esito a parere reso dall'Assessorato Regionale della Salute con nota prot. n. 56660 del 23/07/2018. Con deliberazione n. 1811 dell'1/11/2018 è stato stabilizzato il personale precario di cui alle cat. C e D, ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017, ed in esito all'avviso deliberato con atto n. 694//2018. Detto personale è stato sottoposto a prova selettiva mediante colloquio.

Invero, l'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 introduce una disciplina, di natura transitoria, finalizzata alla stabilizzazione del personale precario attraverso una valorizzazione delle *"professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle Pubbliche Amministrazioni"*. Le nuove disposizioni, valide per il triennio 2018-2020, si aggiungono a quelle già previste dall'art. 4 del Dl. n. 101/13 e dall'art. 35, comma 3-bis, del Dlgs. n. 165/01.

Sono previste, infatti, *una tantum*, due distinte modalità per il transito nei ruoli dell'amministrazione del personale precario non dirigenziale, ossia:

- la diretta assunzione dei dipendenti a tempo determinato in possesso di specifici requisiti (art. 1, comma 1, del Dlgs. n. 75/17);
- la previsione di concorsi parzialmente riservati a soggetti che abbiano prestato servizio mediante forme di lavoro flessibile (successivo comma 2).

Questo Collegio, pertanto, prende atto di quanto illustrato.

Conclusivamente la Sezione, alla luce della documentazione esaminata, reputa che non sussistano elementi tali da richiedere ulteriori approfondimento e/o accertamenti in contraddittorio con l'Amministrazione.

PQM

ai sensi dell'art. 148 bis del Tuel delibera di non dar luogo, per le annualità in considerazione, ad ulteriori accertamenti nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, al Presidente della Regione, all'Assessore regionale della Salute ed all'Assessore regionale dell'Economia.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio, in videoconferenza, del 22 maggio 2020.

IL RELATORE
Adriana La Porta

IL PRESIDENTE
Anna Luisa Carra

Depositata in Segreteria l'1 giugno 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Boris Rasura)